



REGOLAMENTO DI GRUPPO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

in attuazione della Parte III, Capitolo 11 delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 25 novembre 2010

previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e
Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione e del
Collegio Sindacale

ULTIMA MODIFICA DELIBERATA DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
CAPOGRUPPO IN DATA 27 novembre 2025

previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e
Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione in data 24
novembre 2025 e del Collegio Sindacale in data 25
novembre 2025



STORIA DELLE MODIFICHE

- 17.04.2008 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (*Procedura per operazioni con parti correlate*)
- 18.12.2008 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (*Procedura per operazioni con parti correlate*)
- 25.11.2010 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 28.06.2012 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 14.02.2013 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 14.03.2013 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 18.04.2013 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 21.06.2013 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 29.01.2015 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 15.11.2018 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 22.07.2021 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (adeguamento alle modifiche al Regolamento CONSOB n. 17721/2010 e alla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013)
- 08.09.2022 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 27 novembre 2025 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo



INDICE

TABELLA DI RACCORDO	5
PREMESSA	6
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI.....	7
ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	8
ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI	8
ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	9
4.1. OPERAZIONI RILEVANTI.....	9
4.1.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	9
4.1.2. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	9
4.2. DETERMINAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	9
4.3. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE.....	9
ARTICOLO 5 - CASI DI ESCLUSIONE	10
5.1. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	10
5.2. DELIBERE QUADRO	11
ARTICOLO 6 - COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO PARTI CORRELATE	12
6.1. FUNZIONI DEL COMITATO PARTI CORRELATE	12
6.2. NOZIONE DI PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO.....	12
ARTICOLO 7 - ASSISTENZA DI ESPERTI INDIPENDENTI	13
7.1. ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI.....	13
7.2. NOMINA DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI.....	13
ARTICOLO 8 - PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI RILEVANTI	13
8.1. REGOLE PER L'ASSUNZIONE DELLA DELIBERAZIONE	13
8.2. COINVOLGIMENTO DEL COMITATO	14
8.3. TRASMISSIONE DEL PARERE DEL COMITATO E INFORMATIVA PREVENTIVA ALL'ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE	14
8.3.1. PARERE NEGATIVO DEL COMITATO (per le Società del Gruppo che ne sono dotate)	14
8.4. VERBALI DELL'ORGANO DELIBERANTE	15
8.5. FASE DELLA TRATTATIVA E DELL'ISTRUTTORIA DI OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA	15
8.6. INFORMATIVA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI.....	15
ARTICOLO 9 - PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI RILEVANTI CON PARTI CORRELATE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 136 TUB DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385.....	16
ARTICOLO 10 - PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI RILEVANTI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	16
10.1. PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	16
10.1.1. FASE ISTRUTTORIA E DELLE TRATTATIVE E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	16
10.1.2. INFORMATIVA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	17
10.2. PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	17



ARTICOLO 11 – LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	17
ARTICOLO 12 – POLITICHE INTERNE.....	18
ARTICOLO 13 – PRESIDI DA APPLICARE ALLE OPERAZIONI CONCLUSE QUALORA ESSE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA-GIUDIZIALI	18
ARTICOLO 14 – COMPITI E ATTRIBUZIONI	18
14.1. FUNZIONE SEGRETERIA GENERALE	18
14.2. FUNZIONE ANAGRAFE.....	19
14.3. FUNZIONE BILANCIO	19
14.4. FUNZIONE <i>RISK MANAGEMENT</i>	19
14.5. OPERATORI DI SPORTELLO, OPERATORI DI UFFICIO, RESPONSABILI DI SPESA	19
14.6. RESPONSABILI DI FILIALE E DI UFFICIO.....	19
ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE E CONTROLLO.....	19
15.1. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	19
15.2. CONTROLLO.....	20
ARTICOLO 16 – INTERPRETAZIONE	20
16.1. NATURA DEL REGOLAMENTO.....	20
16.2. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.....	20
16.3. PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA.....	20
16.4. INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	20
ARTICOLO 17 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	20
ARTICOLO 18 – PUBBLICITÀ	21
18.1. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	21



TABELLA DI RACCORDO

Di seguito si riportano le Unità Organizzative della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e delle controllate Pitagora S.p.A. e We Finance S.p.A., corrispondenti agli Organi/Funzioni citate nell'ambito del presente documento.

Funzione	Capogruppo C.R. Asti	Pitagora	We Finance
Funzione Anagrafe	Direzione Risorse e <i>Operations</i> – Servizio Operations - Ufficio Anagrafe e Centrale Rischi	Non applicabile	Non applicabile
Funzione Segreteria Generale	Servizio Affari Legali e Societari - Ufficio Segreteria Generale e Soci	Servizio Affari Legali e Societari – Ufficio Legale e Segreteria Societaria	Esteralizzata presso Pitagora
Funzione Bilancio	Servizio Bilancio e Pianificazione - Ufficio Bilancio	Direzione Bilancio Pianificazione e Finanza - Servizio Amministrazione e Bilancio - Ufficio Amministrazione e Bilancio	Esteralizzata presso Pitagora
Funzione Crediti	Direzione Crediti	Servizio Crediti	Ufficio Crediti
Funzione <i>Risk Management</i>	Servizio <i>Risk Management</i>	Accentrata presso la Capogruppo	Accentrata presso la Capogruppo



PREMESSA

Il presente Regolamento (il “**Regolamento**”), adottato in attuazione di quanto previsto dalla Parte III, Capitolo 11 delle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche) recante disposizioni in materia di “*attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*” (le “**Disposizioni di Vigilanza**”) e dall’art 136 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” o “T.U.B.”), disciplina le regole relative all’identificazione, all’approvazione e all’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati (quali *infra* definite) poste in essere dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (la “**Banca**” o la “**Banca di Asti**” o la “**Capogruppo**”) o dalle altre Società del Gruppo (le “**Società Controllate**” o ciascuna “**Società Controllata**”), secondo le previsioni normative rispettivamente applicabili alle singole società costituenti il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (il “**Gruppo Bancario**”), al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

Il Regolamento fa inoltre riferimento, su base volontaria e a titolo prudenziale, al Regolamento CONSOB in materia di parti correlate, approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il “**Regolamento CONSOB**”)¹, esclusivamente per la definizione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati.

La Capogruppo adotta il presente Regolamento con valenza per tutto il Gruppo al fine di individuare e formalizzare i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni adottate e ne valuta l’efficacia e l’efficienza in modo da perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento degli organi societari e della sua operatività.

Le Società Controllate provvedono al recepimento del Regolamento con atto deliberativo del proprio Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni normative rispettivamente applicabili, uniformando allo stesso la propria normativa interna, compatibilmente con le caratteristiche delle rispettive strutture organizzative.

¹ L’art. 2391-bis C.C., modificato dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, prevede che gli obblighi di trasparenza e correttezza delle operazioni con parti correlate, secondo i principi indicati da Consob (Regolamento CONSOB), si applichino alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati.



ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si intendono per:

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate e soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società del Gruppo sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Esponenti”: coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

“Fondi propri”: con riferimento alla Banca, la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.

“Operazione con Parti Correlate e Soggetti Connessi” (o anche, in breve, **“Operazione”**): qualsiasi transazione con Parti Correlate o Soggetti Collegati che comporti assunzione di attività di rischio (come definite nell’Articolo 11), trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una Società e una Parte Correlata o Soggetto Collegato, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate o con Soggetti Collegati;
- (ii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata o di un Soggetto Collegato;
- (iii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (come *infra* definiti), fermo quanto previsto al successivo art. 4.1, lett. a), b) e c) del presente Regolamento. Al riguardo, si precisa che la remunerazione assegnata a ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche costituisce un’autonoma Operazione con Parte Correlata o con Soggetto Collegato, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali e di trasparenza applicabili in forza del presente Regolamento.

“Parti Correlate”: come definite dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Regolamento CONSOB.

“Soci non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea della Società del Gruppo diversi (i) dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate (come *infra* definita) e (ii) dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate (come *infra* definita) sia alla Società del Gruppo.

“Società del Gruppo”: la Banca e le Società Controllate.

“Soggetti Collegati”: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

“Soggetti Connessi”: come definiti dalle Disposizioni di Vigilanza.

“Statuto”: lo statuto sociale della Società del Gruppo interessata, di volta in volta vigente.



ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI

Le Società del Gruppo individuano le Parti Correlate e i Soggetti Collegati, contribuendo ciascuna per la propria parte alla predisposizione del “Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Gruppo” (il “**Registro**”). Per l’istituzione e per l’aggiornamento di tale Registro, la Funzione Crediti, congiuntamente alla Funzione Segreteria Generale e con il supporto della Funzione Anagrafe, individua le Parti Correlate e i Soggetti Collegati, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo dell’affidamento o della revisione dei contratti. La Funzione Anagrafe, con il supporto della Funzione Segreteria Generale, provvede a censire le Parti Correlate e i Soggetti Connessi.

A tal fine, con periodicità perlomeno annuale, la Funzione Segreteria Generale provvede a richiedere agli Esponenti la compilazione di un’apposita scheda di raccolta dati. Qualora un’Unità Organizzativa delle Società del Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l’inclusione di un soggetto nel Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Gruppo, ne dà tempestiva comunicazione alla Funzione Segreteria Generale, che provvede a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte. Nel frattempo, il soggetto interessato è considerato Parte Correlata.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate cooperano con le Società del Gruppo, al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei Soggetti Connessi. Le Parti Correlate comunicano tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche/aggiornamenti del perimetro dei Soggetti Collegati.

Il Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Gruppo è oggetto di adeguata diffusione all’interno del Gruppo mediante apposita procedura.

ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI

Nella gestione delle proprie attività, ogni Unità Organizzativa delle Società del Gruppo, nella persona del rispettivo Responsabile, è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se l’operazione di cui cura l’istruttoria sia qualificabile come Operazione con uno dei soggetti elencati nel Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Gruppo; ove si tratti di operazione rilevante (come *infra* definita), è tenuta ad attivarsi affinché venga approvata nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento.



ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

4.1. OPERAZIONI RILEVANTI

Per “**Operazioni Rilevanti**” si intendono le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza come di seguito definite.

4.1.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Si considerano “**Operazioni di Maggiore Rilevanza**” quelle Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza analiticamente previsti dall’Allegato B delle Disposizioni di Vigilanza, applicabili a seconda delle caratteristiche di ciascuna singola Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

4.1.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Si considerano “**Operazioni di Minore Rilevanza**” quelle Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come sopra definite) e dalle Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite).

4.2. DETERMINAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Ai fini della determinazione della rilevanza delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, le medesime sono valutate singolarmente. Resta inteso che, in caso di transazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute con la stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato, nel corso dell’esercizio, l’ammontare delle stesse dovrà essere cumulativamente considerato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

4.3. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

Le Operazioni compiute dalle Società Controllate possono presentare rischi analoghi a quelli propri delle operazioni concluse direttamente dalla Capogruppo.

Per tale motivo, le Società Controllate, di volta in volta coinvolte nell’istruttoria di un’Operazione, verificano preventivamente se la controparte di detta Operazione sia una Parte Correlata o un Soggetto Collegato e, in caso affermativo, qualora appurino che la stessa non rientri in alcuno dei casi di esclusione previsti dal successivo articolo 5, trasmettono con la massima tempestività una completa informativa sulle caratteristiche dell’Operazione alla Funzione Segreteria Generale della Capogruppo.

Il Comitato Parti Correlate della Capogruppo fornisce alla Società Controllata coinvolta il proprio parere preventivo sull’Operazione.

In caso di parere favorevole della Capogruppo, la Società Controllata sottopone l’Operazione rilevante al proprio Comitato Parti Correlate – qualora ne sia dotata - e successivamente all’organo competente ai sensi del presente Regolamento.



ARTICOLO 5 - CASI DI ESCLUSIONE

5.1. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati indicate nel seguente elenco sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) le “**Operazioni di Importo Esiguo**”, intendendosi per tali le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati il cui controvalore sia, con riferimento a ciascuna singola operazione, inferiore alle seguenti soglie di esiguità:
- in caso di persone giuridiche, al minore tra euro 1.000.000 e lo 0,05 % dei Fondi Propri a livello consolidato;
 - in caso di persone fisiche, al minore tra euro 500.000 e lo 0,025% dei Fondi Propri a livello consolidato.
- b) le “**Operazioni Ordinarie**”, concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, intendendosi per Operazioni Ordinarie le sole Operazioni di Minor Rilevanza ricorrenti che (i) siano ascrivibili all'attività operativa di ciascuna Società del Gruppo o all'attività finanziaria a essa connessa e (ii) rientrino nell'esercizio “ordinario” dell'attività operativa di ciascuna Società del Gruppo o della connessa attività finanziaria o comunque presentino caratteristiche di riconducibilità all'attività ordinaria in considerazione della oggettività delle condizioni, della semplicità dello schema economico-contrattuale, della contenuta rilevanza quantitativa o della tipologia di controparte.

L'eventuale delibera di approvazione dell'operazione contiene elementi comprovanti il carattere “ordinario” dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo riceve, con frequenza almeno annuale, un flusso informativo sulle Operazioni Ordinarie realizzate dalle Società del Gruppo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ed eventuali interventi correttivi.

Le operazioni ordinarie che rispettino i criteri sopra descritti e che siano, però, di Maggiore Rilevanza non possono essere escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento quanto alle procedure deliberative di cui all'Articolo 8 che segue.

- c) le operazioni della Capogruppo con Società Controllate, le operazioni tra Società Controllate nonché le operazioni con società sottoposte a Influenza Notevole (come definita dalle Disposizioni di Vigilanza) qualora nell'operazione non vi siano interessi significativi di altri Soggetti Collegati del Gruppo.

Un interesse può essere definito “interesse significativo” quando un soggetto che controlla o esercita un'influenza dominante sulla Capogruppo detiene nella Società controparte dell'Operazione una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Capogruppo, renda conveniente il trasferimento di risorse.

Non si considerano “interessi significativi” quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Capogruppo, le Società del Gruppo, le altre Società controllate e le società sottoposte a Influenza Notevole. Di contro, costituisce interesse significativo la condivisione tra la società e la società controllata o la società collegata, con cui l'operazione è svolta, di uno o più amministratori o di Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale società



controllata o società collegata.

La partecipazione di una Parte Correlata o di un Soggetto Collegato al capitale delle Società del Gruppo controllate non totalitariamente o delle società sottoposte a Influenza Notevole da parte di Banca CR Asti, che comporti l'esercizio di influenza notevole sulla partecipata, è da considerarsi interesse significativo. Si precisa che in un'operazione tra la Banca e una Società Controllata, il soggetto che può beneficiare della deroga è solo la Capogruppo.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo riceve dalla Banca e da ogni Società Controllata, con frequenza almeno annuale, un flusso informativo sulle operazioni di cui al presente punto h), almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio sulle medesime;

- d) le singole operazioni compiute in esecuzione di Delibere Quadro, come definite nel successivo Paragrafo 5.2, precisando che per l'assunzione delle Delibere-quadro, qualificabili come Operazioni Rilevanti, si applicano le procedure deliberative di cui all'Articolo 8 del presente Regolamento.

Il Comitato Parti Correlate riceve, con cadenza annuale, flussi informativi in merito all'applicazione dei casi di esenzione.

5.2. DELIBERE QUADRO

Per assicurare il migliore e trasparente svolgimento dell'operatività corrente con soggetti inclusi nel Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Gruppo, possono essere adottate Delibere Quadro inerenti:

- operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata, aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (ad esempio, servizi informatici), a condizioni economiche prefissate;
- operazioni rientranti nell'ambito di altri "accordi quadro", ossia accordi nell'ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già in essere al momento dell'approvazione del presente documento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione dello stesso;
- operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela (ad esempio, dipendenti di un Ente o di una determinata azienda).

Le Delibere Quadro devono:

- avere efficacia non superiore a un anno;
- riferirsi a Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sufficientemente determinate;
- riportare tutti gli elementi informativi delle operazioni a cui fanno riferimento;
- indicare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che nel periodo di efficacia delle deliberazioni possono essere realizzate in attuazione della stessa;
- contenere una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni e far rilevare la convenienza delle stesse.

L'approvazione della Delibera Quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni oggetto della delibera, segue regole conformi alle procedure di delibera per le Operazioni



Rilevanti, di cui al seguente Articolo 8, pertanto le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non sono sottoposte all'*iter* procedurale di cui al suddetto Articolo.

Sull'attuazione delle Delibere Quadro viene data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Non può essere compiuta in esecuzione di una Delibera Quadro un'operazione, che seppur inizialmente a questa riconducibile, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza posti alla base della delibera stessa. A tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite per ciascuna Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

ARTICOLO 6 - COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO PARTI CORRELATE

6.1. FUNZIONI DEL COMITATO PARTI CORRELATE

La Banca e le Società Controllate che ne siano tenute ai sensi della normativa vigente istituiscono il **"Comitato Parti Correlate"** (il **"Comitato"**), il quale è chiamato a svolgere le funzioni a esso assegnate dal presente Regolamento. In particolare, il Comitato è chiamato a formulare il proprio motivato parere sulla sussistenza dell'interesse della Banca o della Società Controllata al compimento delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Le norme di funzionamento del Comitato sono contenute nel *Regolamento del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione*.

Restano ovviamente fermi gli ulteriori poteri, le competenze e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca.

6.2. NOZIONE DI PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO

Ai fini del presente Regolamento, si considera favorevole il parere con cui il Comitato (i) abbia manifestato la propria condivisione dell'Operazione Rilevante sottoposta al suo esame ovvero (ii) abbia richiesto che l'Operazione Rilevante sottoposta al suo esame sia subordinata a talune condizioni, successivamente accolte dall'organo competente a deliberare in merito alla stessa.

Per converso, non può considerarsi favorevole il parere con cui il Comitato abbia espresso la propria contrarietà anche soltanto su un singolo aspetto dell'Operazione Rilevante sottoposta al suo esame.

I pareri del Comitato devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.



ARTICOLO 7 - ASSISTENZA DI ESPERTI INDIPENDENTI

7.1. ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI

In relazione a ciascuna singola Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati per la quale il Comitato della Banca o della Società Controllata interessata (qualora ne sia dotata) sia chiamato a svolgere le proprie funzioni, è attribuita al Comitato della Banca o della Società Controllata interessata (qualora ne sia dotata) la facoltà di ricorrere, a spese della Banca o della Società Controllata interessata, all'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non si considerano “*esperti indipendenti*” e, pertanto, non possono assistere il Comitato i soggetti che versino in una o più delle seguenti situazioni:

- (a) intrattengano relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con: (i) la Parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Banca, le Società Controllate, o il soggetto che controlla la Banca, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società;
- (b) abbiano interessi alla realizzazione dell'Operazione tali da compromettere l'indipendenza del proprio giudizio.

Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie descritte.

7.2. NOMINA DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI

Se il Comitato richiede di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti, il limite massimo di spesa – che dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione con Parti Correlate – sarà individuato d'intesa tra il Comitato della Banca o della Società Controllata interessata (qualora ne sia dotata) e l'Amministratore Delegato (o qualora non presente dal Direttore Generale) della Banca o della Società Controllata interessata, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Qualora l'operazione riguardasse l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, il Comitato individuerà il limite massimo di spesa previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI RILEVANTI

La Banca applica alle Operazioni Rilevanti la procedura individuata dalle Disposizioni di Vigilanza.

8.1. REGOLE PER L'ASSUNZIONE DELLA DELIBERAZIONE

La competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza è attribuita all'Amministratore Delegato della Società del Gruppo interessata, qualora nominato, fatto salvo quanto riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e quanto non delegato dal Consiglio di Amministrazione. Per le Società del Gruppo ove l'Amministratore Delegato non è nominato, la competenza a deliberare spetta al Consiglio d'Amministrazione.

La competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza è attribuita al Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo interessata, fatto salvo quanto riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea.



In ogni caso, la delibera può essere assunta soltanto previo motivato parere non vincolante del Comitato circa la sussistenza dell'interesse della Banca o della Società Controllata al compimento di tale operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale previsione non riguarda le Società del Gruppo dove il Comitato non è stato costituito.

8.2. COINVOLGIMENTO DEL COMITATO

Ai fini della redazione del parere di cui al precedente Paragrafo 8.1, il Comitato della Banca o della Società Controllata riceve da parte del Direttore Generale, con congruo anticipo, una completa e adeguata informativa in relazione alle Parti Correlate e ai Soggetti Connessi coinvolti e alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione Rilevante.

Il Comitato, entro 4 (quattro) giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo che precede, riguardanti l'Operazione Rilevante, rilascia il proprio parere preventivo e motivato, non vincolante, sull'interesse della Banca o della Società Controllata interessata al compimento della stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è parte integrante del verbale della riunione del Comitato.

8.3. TRASMISSIONE DEL PARERE DEL COMITATO E INFORMATIVA PREVENTIVA ALL'ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE

Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione Rilevante in merito alla quale è chiamato a deliberare, l'organo a tale fine competente riceve dal Presidente del Comitato il parere del Comitato unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere.

Allo stesso modo, l'organo deliberativo competente in merito all'Operazione Rilevante deve disporre di informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità di tale Operazione con congruo anticipo, e comunque almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione in cui esso è chiamato a pronunciarsi.

8.3.1. PARERE NEGATIVO DEL COMITATO (per le Società del Gruppo che ne sono dotate)

In caso di parere negativo da parte del Comitato, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

L'organo deliberante fornisce al Consiglio di Amministrazione (qualora l'organo deliberante non sia il Consiglio di Amministrazione) e al Collegio Sindacale della Banca o della Società Controllata una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni Rilevanti e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni per le quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate a tali Organi non appena deliberate.

8.3.1.1 PARERE NEGATIVO DEL COMITATO (per le Società del Gruppo che ne sono dotate) IN CASO DI OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato, è richiesto parere al Collegio Sindacale, il quale riceve congrua informativa – nei tempi e nei contenuti – sull'Operazione.



Se anche il Collegio Sindacale formula un parere negativo, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca o della Società Controllata viene fornita una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Maggior Rilevanza e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni per le quali il Comitato e il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate a tali Organi non appena deliberate.

Le Operazioni di Maggior Rilevanza per le quali il Comitato e il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o formulato rilievi sono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci della Banca o della Società Controllata.

8.4. VERBALI DELL'ORGANO DELIBERANTE

I verbali delle deliberazioni dell'organo che approva un'Operazione Rilevante devono contenere (i) un'adequata motivazione in merito all'interesse della Società del Gruppo al compimento di detta Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard e di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

8.5. FASE DELLA TRATTATIVA E DELL'ISTRUTTORIA DI OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 8.2 che precede, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato della Banca o della Società Controllata interessata (qualora ne sia dotata) è coinvolto tempestivamente nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della trattativa e dell'istruttoria.

8.6. INFORMATIVA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Banca e delle Società Controllate ricevono con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni Rilevanti. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione Rilevante.



ARTICOLO 9 - PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI RILEVANTI CON PARTI CORRELATE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 136 TUB DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385

Qualora l'Operazione Rilevante ricada nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 136 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB"), fermo il rispetto delle modalità di approvazione dell'operazione previste da tale norma, troveranno applicazione le seguenti regole procedurali e ciò in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 8:

- (i) **coinvolgimento del Comitato:** i componenti del Comitato ricevono, con congruo anticipo rispetto alla data in cui l'organo competente è chiamato a deliberare in merito, una completa e adeguata informativa in relazione alle parti, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione Rilevante; in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato riceverà un flusso informativo completo e tempestivo e avrà la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della trattativa e dell'istruttoria;
- (ii) **informativa preventiva agli organi competenti a deliberare:** ai fini della valutazione di ciascuna Operazione Rilevante, il Direttore Generale della Banca trasmette agli organi competenti a deliberare, con congruo anticipo rispetto alla data in cui sono chiamati a deliberare in merito, informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità dell'Operazione Rilevante. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione Rilevante fossero definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta contiene i necessari elementi di riscontro;
- (iii) **verbali dell'organo competente a deliberare un'Operazione Rilevante:** i verbali delle deliberazioni dell'organo che approva un'Operazione Rilevante devono contenere adeguata motivazione in merito alla opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione Rilevante per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione Rilevante, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione dovranno risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

ARTICOLO 10 - PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI RILEVANTI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

10.1. PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

10.1.1. FASE ISTRUTTORIA E DELLE TRATTATIVE E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora la competenza a deliberare in merito alla realizzazione di una Operazione di Maggiore Rilevanza sia riservata, ai sensi di legge o di Statuto, all'Assemblea, le regole procedurali di cui al precedente Articolo 8 si applicano alla fase della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea.



10.1.2. INFORMATIVA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Banca e delle Società Controllate ricevono con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate dall'Assemblea.

10.2 PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Qualora la competenza a deliberare in merito alla realizzazione di una Operazione di Minore Rilevanza sia riservata, ai sensi di legge o di Statuto, all'Assemblea, le regole procedurali di cui al precedente Articolo 8 si applicano alla fase della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea.

ARTICOLO 11 – LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti indicati nelle Disposizioni di Vigilanza, differenziati in funzione delle diverse tipologie di Soggetti Collegati, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

La Funzione Crediti è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se le operazioni, di cui cura l'istruttoria, comportino assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati e, in caso di riscontro positivo, se tale attività rientri nei limiti prudenziali indicati nelle Disposizioni di Vigilanza, dandone conto nell'istruttoria.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o della Società Controllata (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualifica successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca o la Società Controllata predispone, entro 45 (quarantacinque) giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Tale piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 (venti) giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda un partecipante della Banca o di altra Società Controllata, i diritti amministrativi connessi alla partecipazione sono sospesi.

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le Società del Gruppo le forniscono, secondo modalità dalla stessa determinate, un report sulle operazioni effettuate con soggetti collegati, nonché sul *plafond* determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo.



ARTICOLO 12 – POLITICHE INTERNE

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva e rivede con cadenza almeno triennale le Politiche di Gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e Soggetti Collegati secondo i principi stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza e previo parere favorevole del Comitato e del Collegio Sindacale.

Tale documento viene comunicato all'Assemblea dei soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

ARTICOLO 13 – PRESIDI DA APPLICARE ALLE OPERAZIONI CONCLUSE QUALORA ESSE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA-GIUDIZIALI

In caso di operazioni concluse con Parti Correlate o Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, gli Amministratori Indipendenti ricevono un flusso informativo completo e tempestivo e hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni.

La competenza a deliberare sulle suddette operazioni è attribuita, previo il parere del Comitato in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle suddette decisioni, all'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e quanto non delegato dal Consiglio di Amministrazione. Per le Società del Gruppo ove l'Amministratore Delegato non è nominato, la competenza a deliberare spetta al Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 14 – COMPITI E ATTRIBUZIONI

14.1. FUNZIONE SEGRETERIA GENERALE

La Funzione Segreteria Generale delle Società del Gruppo, coordinandosi con la Funzione Segreteria Generale di Capogruppo, cura la raccolta, e l'aggiornamento nel continuo, delle informazioni dalle Parti Correlate (tra cui gli esponenti che rientrano nell'applicazione dell'art.136 del TUB) e dai Soggetti Connessi e che, pertanto, hanno l'obbligo di fornire tutte le necessarie informazioni per la più completa e corretta identificazione di tutti i Soggetti Collegati.

Cura l'istruttoria per valutare se le condizioni applicate a un'operazione con Parte Correlata o Soggetti Collegati rientrino fra quelle di mercato.

Cura l'aggiornamento dell'archivio delle operazioni con Parti Correlate.

Presenta agli Organi Collegiali i flussi informativi previsti dal presente Regolamento e predisposti dalle competenti strutture della Banca.



14.2. FUNZIONE ANAGRAFE

La Funzione Anagrafe cura la corretta imputazione delle informazioni raccolte dalle Parti Correlate (tra cui gli esponenti che rientrano nell'applicazione dell'art.136 del TUB) e dai Soggetti Connessi nei sistemi informativi utilizzati per la gestione dell'anagrafe aziendale e del Registro Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Gruppo.

14.3. FUNZIONE BILANCIO

La Funzione Bilancio cura la corretta imputazione delle informazioni raccolte dalle Parti Correlate (tra cui gli esponenti che rientrano nell'applicazione dell'art.136 del TUB) e dai Soggetti Connessi nei sistemi informativi utilizzati per la gestione dei Fornitori e Clienti e cura la raccolta delle informazioni relative alle Operazioni effettuate ai fini della predisposizione dell'informativa di bilancio. La Funzione Bilancio di Capogruppo segnala trimestralmente alla Funzione Segreteria di Capogruppo a quanto ammontano i Fondi Propri a livello consolidato e le soglie di esiguità, di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento, entro le quali le operazioni sono da intendersi "di importo esiguo".

14.4. FUNZIONE *RISK MANAGEMENT*

La Funzione *Risk Management* assicura alla Funzione Segreteria e alla Funzione Bilancio tutta la reportistica richiesta dalla normativa vigente, nonché ogni altra elaborazione si renda necessaria o opportuna al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dalla stessa normativa.

14.5. OPERATORI DI SPORTELLLO, OPERATORI DI UFFICIO, RESPONSABILI DI SPESA

Tramite la consultazione dei sistemi informatici e secondo quanto previsto dalla normativa aziendale, gli operatori di sportello, gli operatori d'ufficio e i responsabili di spesa individuano se la controparte dell'operazione sia un Soggetto Collegato al fine della corretta gestione dell'operazione.

14.6. RESPONSABILI DI FILIALE E DI UFFICIO

Istruiscono i loro Collaboratori circa quanto previsto dalla normativa aziendale in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e controllano la corretta gestione delle stesse.

ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE E CONTROLLO

15.1. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo assicura l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi delle strutture della Capogruppo o delle Società interessate alla sua applicazione e, a tale fine, incarica il proprio Direttore Generale di impartire le necessarie disposizioni attuative che dovranno essere tempestivamente trasmesse alle competenti unità organizzative.



15.2. CONTROLLO

Il Collegio Sindacale di ciascuna Società del Gruppo vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati nelle Disposizioni di Vigilanza, in quanto applicabili, e sull'osservanza delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute e ne riferisce nella propria relazione all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, cod. civ..

ARTICOLO 16 – INTERPRETAZIONE

16.1. NATURA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha carattere complementare e integrativo rispetto a quanto previsto per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili alle Società del Gruppo.

16.2. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento e per dirimere dubbi interpretativi, si intende qui richiamato quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza.

16.3. PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Ai fini della qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Collegato e/o di un'operazione come Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati, si deve fare riferimento alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

16.4. INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

Spetta al Comitato risolvere i dubbi relativi all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, in conformità alle norme legali e statutarie eventualmente applicabili nonché ai principi e alle raccomandazioni di volta in volta resi pubblici dalle Autorità di Vigilanza.

ARTICOLO 17 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole vincolante del Comitato della Capogruppo e del Collegio Sindacale di Capogruppo. Le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono inoltre un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza.



Fermo quanto sopra, il Regolamento è sottoposto a una valutazione periodica - e comunque almeno una volta ogni tre anni - da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per verificare se sia necessario o comunque opportuno procedere a una sua revisione e/o aggiornamento in ragione (i) di eventuali modifiche intervenute nella struttura del Gruppo, (ii) di eventuali modifiche intervenute alle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari, (iii) degli esiti dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale della Capogruppo, nonché (iv) di difficoltà di applicazione eventualmente riscontrate. Al riguardo, il Comitato della Capogruppo può formulare al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo proposte di modifica e/o integrazione del Regolamento.

ARTICOLO 18 – PUBBLICITÀ

18.1. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, nell'ultima versione vigente, è pubblicato sul sito internet della Banca e delle Società Controllate.

La Capogruppo individua e pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. *ex art.* 137 del TUB).